

Codice A1814B

D.D. 29 luglio 2026, n. 1483

R.D. 523/1904 - Torrente Curone - Autorizzazione idraulica per l'abbattimento di pioppi interferenti con la traiettoria di trasmissione dati tra la stazione di videosorveglianza e la torre radio, in prossimità della passerella di Strada per Casalnoceto, nel Comune di Pontecurone (AL). Richiedente: Comune di Pontecurone (AL).



ATTO DD 1483/A1814B/2026

DEL 29/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: R.D. 523/1904 – Torrente Curone – Autorizzazione idraulica per l'abbattimento di pioppi interferenti con la traiettoria di trasmissione dati tra la stazione di videosorveglianza e la torre radio, in prossimità della passerella di Strada per Casalnoceto, nel Comune di Pontecurone (AL). Richiedente: Comune di Pontecurone (AL).

Il Comune di Pontecurone (AL), con sede in Corso Palmiro Togliatti n. 50 – 15055 Pontecurone (AL), con nota prot. n. 4264 del 18/06/2026, acquisita agli atti di questo Settore in data 19/06/2026 con prot. n. 28102, ha presentato istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione idraulica ai sensi del Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 per l'abbattimento di alcuni esemplari di pioppo radicati in area demaniale lungo il Torrente Curone, in prossimità della passerella pedonale ubicata in Strada per Casalnoceto, interferenti con la traiettoria di trasmissione dati tra la stazione comunale di videosorveglianza e la torre radio.

Questo Settore, esaminata preliminarmente la domanda e la documentazione tecnica allegata, ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile.

Atteso che l'intervento interessa il corso d'acqua pubblico denominato Torrente Curone, iscritto al n. 4 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Alessandria, risulta necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904.

Dato atto che la richiesta di autorizzazione è stata avanzata da un Ente pubblico per finalità di pubblico interesse, consistenti nel mantenimento dell'efficienza del sistema comunale di videosorveglianza e della rete di trasmissione dati, non si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di presentazione dell'istanza.

Con successiva comunicazione acquisita agli atti del procedimento, il Comune ha integrato la documentazione precisando che il materiale vegetale derivante dall'abbattimento sarà cippato, che

l'accesso temporaneo all'alveo con mezzo meccanico avverrà secondo il tracciato individuato nella planimetria trasmessa, che la durata delle lavorazioni sarà di uno o due giorni e che gli interventi saranno eseguiti, per conto del Comune, dalla ditta incaricata.

Considerato che l'intervento ha carattere temporaneo, non comporta un'occupazione permanente né un utilizzo esclusivo del bene demaniale e risulta riconducibile alla fattispecie prevista dall'art. 26, comma 2, del Regolamento Regionale 16 dicembre 2022, n. 10/R, non occorre formalizzare un separato atto concessorio, intendendosi l'occupazione temporanea del sedime demaniale implicitamente autorizzata con il presente provvedimento, fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni e delle prescrizioni impartite.

Ritenuto pertanto di poter autorizzare, ai soli fini idraulici, l'intervento richiesto.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2024, n. 8-8111, constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i termini del procedimento amministrativo.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali";
- l'art. 17 della Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24 marzo 1998 con la quale sono individuati quali Autorità Idrauliche Regionali i Settori decentrati Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico;
- l'art. 59 della Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. 112/1998";
- le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvate con D.P.C.M. 24 maggio 2001;
- la Legge Regionale 5 agosto 2002, n. 20;
- la Legge Regionale 18 maggio 2004, n. 12;
- il Regolamento Regionale 16 dicembre 2022, n. 10/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 settembre 2011, n. 8/R "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4", e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 17 dicembre 2018, n. 19 e relativo Allegato A;
- la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 17 settembre 2012, n. 10/UOL/AGR "Chiarimenti in ordine alle tipologie d'intervento nelle aree di pertinenza dei corpi idrici di cui all'articolo 37 del Regolamento Forestale escluse dalle autorizzazioni paesaggistiche";

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, il Comune di Pontecurone (AL) a eseguire l'intervento di abbattimento di alcuni esemplari di pioppo ubicati lungo il Torrente Curone, in prossimità della passerella in Strada per Casalnoceto, interferenti con la traiettoria di trasmissione dati tra la stazione comunale di videosorveglianza e la torre radio, nella posizione e secondo le modalità indicate nella documentazione allegata all'istanza e nella successiva integrazione, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. l'intervento dovrà essere eseguito esclusivamente nelle aree individuate negli elaborati allegati all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
2. il taglio delle piante dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla legge forestale (legge regionale n. 4 del 10.02.2009) e dal suo regolamento di attuazione (regolamento n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i.), unitamente al rispetto della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17.09.2012, in particolare:
 - all'interno dell'alveo inciso interessato dalla piena ordinaria o comunque nei 2/3 inferiori delle sponde, dovrà essere effettuato il taglio a raso senza il rilascio di matricine (art. 37 bis, comma 2 del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i.);
 - nelle aree di intervento lungo le sponde il taglio dovrà essere eseguito nel rispetto dell'art. 37 comma 2 punto b) del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i., tagliando esclusivamente le piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo e mantenendo i soggetti più stabili presenti sul ciglio superiore delle sponde;
3. le operazioni di taglio andranno fatte nel rispetto del periodo di silenzio selvicolturale previsto dal comma 5 dell'art. 37 del Regolamento Forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i. (dal 31 marzo al 15 giugno);
4. è fatto assoluto divieto di sradicare o bruciare le ceppaie presenti sulle sponde del corso d'acqua, ai sensi dell'art. 96, lettera c), del R.D. 523/1904;
5. il materiale vegetale derivante dal taglio dovrà essere cippato, secondo quanto comunicato dal Comune di Pontecurone, e prontamente allontanato dall'alveo e dalle pertinenze demaniali; l'eventuale accatastamento temporaneo del legname, delle ramaglie, del fogliame o del materiale cippato dovrà avvenire a una distanza maggiore di metri 4 dal ciglio superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
6. durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno alle sponde, all'alveo, alle opere idrauliche esistenti e alle infrastrutture presenti;
7. è fatto divieto di abbandonare nell'alveo o sulle sponde ramaglie, ceppaie, residui vegetali o qualsiasi altro materiale derivante dalle lavorazioni;
8. la presente autorizzazione riguarda il taglio della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti senza danneggiare proprietà pubbliche e private e senza ledere diritti altrui;

9. tutte le operazioni dovranno essere eseguite evitando qualsiasi alterazione della sezione idraulica del Torrente Curone e senza modificare il naturale deflusso delle acque;
10. l'accesso in alveo con mezzo meccanico è autorizzato esclusivamente lungo il tracciato individuato nella planimetria aggiornata trasmessa dal Comune e per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle operazioni di abbattimento e cippatura;
11. il mezzo meccanico dovrà operare evitando qualsiasi scavo, riporto, movimentazione di materiale litoide o alterazione del fondo e delle sponde del Torrente Curone e dovrà essere rimosso dall'alveo al termine delle lavorazioni;
12. è vietata l'asportazione del materiale litoide dall'alveo del Torrente Curone;
13. è vietato variare l'assetto morfologico dei terreni ricadenti in fascia d'esondazione del torrente, in particolare non è consentito modificare con accumuli e riporti di materiale litoide la quota del ciglio sommitale delle sponde esistenti del corso d'acqua interessato dai lavori;
14. ad ultimazione lavori dovranno essere rimosse le eventuali piste temporanee di transito in alveo e goleni e dovranno essere ripulite le pertinenze demaniali interessate dai lavori e ripristinato lo stato originario naturale dei luoghi;
15. le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
16. le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena;
17. è vietato l'accesso in alveo nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso d'acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A., Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.);
18. il Comune di Pontecurone è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i. e ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
19. durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere evitata qualsiasi turbativa del buon regime idraulico del Torrente Curone, sia in condizioni ordinarie sia in caso di morbida o piena del corso d'acqua;
20. le lavorazioni dovranno essere eseguite nel tempo strettamente necessario e, indicativamente, nell'arco di uno, massimo due giorni, come dichiarato dal Comune, fatte salve eventuali sospensioni dovute a condizioni meteorologiche avverse o a cause di forza maggiore;
21. i lavori dovranno essere ultimati, a pena di decadenza della presente autorizzazione, entro un anno dalla data del presente provvedimento. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel

caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero essere ultimati nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;

22. il Comune di Pontecurone dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, mediante PEC all'indirizzo tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it, la data di inizio e quella di ultimazione dei lavori, nonché il nominativo del responsabile dell'intervento, al fine di consentire eventuali verifiche ispettive;
23. al termine dei lavori dovrà essere trasmessa dichiarazione attestante la regolare esecuzione dell'intervento, corredata da documentazione fotografica rappresentativa dello stato finale dei luoghi e attestante il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

L'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, nei limiti che competono al Settore Tecnico regionale di Alessandria e Asti, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il presente nulla osta non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza delle Autorità regionali, provinciali e comunali, con particolare riguardo alla normativa ambientale, paesaggistica e forestale.

Il Comune di Pontecurone prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti leggi in materia, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria.

Trattandosi di un intervento che interessa pertinenze idrauliche, come stabilito al punto n) della "Tabella canoni di concessione per l'utilizzo di pertinenze idrauliche", contenuta nell'Allegato A della L.R. n. 19 del 17.12.2018, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo e sulle sponde e ricadenti nelle delimitazioni stabilite dal presente atto è da intendersi nullo.

Con il presente provvedimento è implicitamente autorizzata l'occupazione temporanea del sedime demaniale necessaria per la realizzazione degli interventi, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del Regolamento Regionale 16 dicembre 2022, n. 10/R.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

Funzionario Estensore
Mara GARELLO

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)

Firmato digitalmente da Davide Mussa